CHIARIMENTI INTERPRETATIVI

Avviso pubblico "Musei del mare"

pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle Politiche del Mare

QUESITI

Quesito 1: ***Requisito di territorialità per i partner di progetto***

Il requisito di territorialità previsto dall'Avviso (avere sede o operare nelle isole minori marine italiane) deve essere posseduto anche dai partner di progetto?

Risposta. No. Il requisito di territorialità previsto dall'articolo 4 dell'Avviso riguarda esclusivamente il Proponente, vale a dire il soggetto che presenta la domanda di finanziamento e che assume la titolarità della proposta progettuale. I partner possono essere coinvolti per apportare competenze specialistiche, tecniche, scientifiche, culturali o gestionali funzionali alla realizzazione del progetto, anche qualora non abbiano sede legale o operativa nelle isole minori marine italiane.

Quesito 2: È ammissibile al finanziamento un intervento di completamento e valorizzazione di uno spazio espositivo già oggetto di precedenti finanziamenti pubblici, qualora alcune attività siano già state avviate o realizzate con altre risorse? Inoltre, sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda ma prima dell'eventuale concessione del contributo?

Risposta.

Sì, purché venga presentato un nuovo intervento progettuale, autonomo sotto il profilo delle attività e delle spese, anche qualora lo stesso si ponga in continuità o costituisca la prosecuzione di interventi già realizzati e precedentemente finanziati.

Con riferimento all'ammissibilità temporale delle spese, sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione della domanda di finanziamento, purché riferite a interventi ammissibili, correttamente rendicontate e conformi alle disposizioni dell'Avviso.

Fanno eccezione le spese tecniche, che possono essere considerate ammissibili anche se sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda, a condizione che siano direttamente riconducibili all'intervento oggetto di finanziamento e identificabili attraverso il relativo codice CUP, nonché conformi alle ulteriori condizioni previste dall'Avviso.

Resta in ogni caso inteso che il sostenimento delle spese anteriormente all'adozione del provvedimento di concessione del contributo avviene sotto la piena responsabilità del Proponente e non comporta alcun diritto all'ottenimento del finanziamento, il cui riconoscimento resta subordinato all'esito della procedura di valutazione e all'approvazione della graduatoria.

Resta in ogni caso inteso che l'eventuale sostenimento di spese prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo avviene sotto la piena responsabilità del Proponente e non comporta alcun diritto all'ottenimento del finanziamento, il cui riconoscimento resta subordinato all'esito della procedura di valutazione e all'approvazione della graduatoria.

Quesito 3: In merito al punto c) del comma 1 dell'art. 8 dell'Avviso in cui viene stabilito che sono considerate ammissibili le "*spese tecniche (progettazione, direzione lavori) nel limite massimo del 15 per cento del costo complessivo dell'intervento*" si chiede se in questa percentuale devono rientrare anche:

- **le spese relative alla cassa previdenziale, a cui sono assoggettati i professionisti;**
- **il fondo incentivante per il personale interno alla stazione appaltante (art. 45 del DLgs 36/2023.**

Risposta.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. c), tra le spese tecniche rientrano anche gli oneri accessori strettamente connessi alle prestazioni professionali, compresa la cassa previdenziale dei professionisti, nel limite complessivo del 15% del costo dell'intervento. Inoltre, gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023 sono espressamente ammessi dall'articolo 8, comma 3, lett. d), e possono pertanto essere rendicontati nell'ambito del medesimo limite previsto per le spese tecniche.

Quesito 4: Con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera b), dell'Avviso ai fini della partecipazione è necessario allegare tutti gli elaborati costituenti il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), compresi computo metrico estimativo, quadro economico, piano di sicurezza ed ogni altro elaborato previsto dalla normativa vigente, oppure è sufficiente trasmettere la relazione tecnica, la relazione generale e gli elaborati grafici?

Con riferimento all'articolo 10, comma 3, lettera c), la deliberazione da allegare deve limitarsi ad autorizzare la partecipazione alla procedura ovvero deve altresì approvare il PFTE oggetto della candidatura?

Risposta.

Ai fini della valutazione della proposta da parte della Commissione, è necessario allegare il PFTE completo di tutti gli elaborati ritenuti utili alla corretta istruttoria e valutazione dell'intervento, ivi inclusi, tra gli altri, il quadro economico, il computo metrico estimativo e la restante documentazione progettuale prevista dalla normativa vigente.

Con riferimento alla deliberazione di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c), la stessa deve approvare il PFTE candidato, oltre a disporre la partecipazione all'Avviso, quale elemento idoneo a comprovare l'impegno dell'Ente alla realizzazione dell'intervento proposto in caso di finanziamento.

Quesito 5: In riferimento all'Avviso pubblico, si richiede di chiarire se il Codice Unico di Progetto (CUP) debba essere acquisito dal soggetto proponente prima della presentazione della candidatura e, in caso affermativo, quali modalità debbano essere seguite dai soggetti privati per il relativo ottenimento.

Risposta.

Il CUP deve essere richiesto dal soggetto proponente prima della presentazione della candidatura, anche nel caso di soggetti privati. Pertanto, al momento della presentazione della domanda dovrà essere indicato il CUP già acquisito.

La richiesta del CUP deve essere effettuata secondo le modalità operative definite dal CIPESS e gestite attraverso il Sistema CUP. Le istruzioni, le guide operative e la documentazione di supporto sono disponibili sul portale istituzionale del CUP (www.opencup.gov.it).